



PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CIRCONDARI

Art. 1 Circondari

Art. 2 Definizione del Circondario e relativa organizzazione

Art. 3 Assemblea circondariale: composizione, insediamento, durata

Art. 4 Presidente

Art. 5 Convocazione e funzionamento

Art. 6 Funzioni

Art. 7 Modalità e termini

Art. 8 Uffici circondariali

Art. 9 Trasparenza e partecipazione

Art. 10 Entrata in vigore

Art. 11 Norme di rinvio

Art. 1 CIRCONDARI

1) In attuazione dell'art.61 dello Statuto Provinciale è costituito il Circondario del Sarcidano - **Barbagia di Seulo**, i cui confini sono indicati nell'elaborato grafico allegato al presente regolamento, comprendente i comuni di:

.....

.....

Art. 2 DEFINIZIONE DEL CIRCONDARIO E RELATIVA ORGANIZZAZIONE

1) Il Circondario è l'ambito territoriale per l'esercizio e lo svolgimento delle iniziative, attività, funzioni e servizi indicati dall'art.62 dello Statuto.

2) Ai fini del funzionamento dei circondari sono previsti:

- a) la **Assemblea circondariale**;
- b) gli **Uffici circondariali**.

Art. 3 ASSEMBLEA CIRCONDARIALE COMPOSIZIONE INSEDIAMENTO - DURATA

1) La **Assemblea circondariale**, è composta dai **Sindaci** dei comuni facenti parte del Circondario. Il Sindaco può designare quale componente dell'Assemblea, un suo delegato individuato tra i componenti del Consiglio Comunale. In luogo del Sindaco, ove previsto, fa parte dell'Assemblea il **Commissario Prefettizio** o suo delegato all'uopo designato e dal **Presidente** o suo delegato individuato fra i componenti del Consiglio della C.M. che opera nell'ambito del territorio del Circondario.

2) Il **Presidente della Provincia**, trascorso il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, procede all'insediamento della **Assemblea** tenendo conto delle eventuali designazioni che entro la predetta data dovessero risultare effettuate ai sensi del precedente comma 1.

3) La **Assemblea del circondario** dura in carica fino all'insediamento della nuova **Assemblea**, cui provvede il **Presidente della Provincia** entro 90 giorni decorrenti dalla data della sua elezione. I componenti che per qualsiasi motivo dovessero perdere la qualifica di **Sindaco** o **Commissario**, e conseguentemente gli eventuali rispettivi delegati, sono surrogati da coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1.

4) Ai componenti dell'Assemblea non spetta alcuna indennità per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 4 PRESIDENTE

1) Nella prima riunione d'insediamento, convocata ai sensi del comma 2 del precedente art.3, il Presidente della Provincia, o suo delegato, presiede la Assemblea fino all'elezione del relativo Presidente secondo le modalità previste nel successivo comma 3.

2) L'Assemblea è presieduta, a rotazione annuale, dal Sindaco di uno dei Comuni del Circondario o dal suo delegato di cui al comma 1 art.3, quale componente dell'Assemblea.

3) Sindaco, che dovrà essere investito delle funzioni di Presidente per il primo anno, è eletto dai membri dell'Assemblea nella prima riunione, a maggioranza assoluta dei presenti. L'Assemblea, nella stessa riunione, a maggioranza dei presenti, decide l'ordine della rotazione.

4) L'anno di esercizio della funzione di Presidente ha decorrenza dalla data della elezione; scaduto l'anno è automaticamente investito della funzione il Sindaco del Comune risultante dalla sequenza di rotazione determinata ai sensi del precedente comma 3.

5) L'ordine di rotazione potrà essere cambiato, prima del suo esaurimento, solo in conseguenza di variazioni della composizione territoriale del Circondario. Le tornate elettorali non incidono sull'ordine di rotazione.

6) Il Presidente in carica cessa dalle funzioni prima del termine annuale per cessazione dalla carica di Sindaco, per dimissioni, per effetto di apposita deliberazione di sfiducia. La deliberazione di sfiducia, fondata sull'inadempimento dei doveri concernenti l'esercizio della funzione, dovrà essere congruamente motivata e adottata dall'Assemblea a maggioranza assoluta, su proposta presentata da almeno 2/3 dei suoi componenti. La richiesta deve essere esaminata non prima di 30 giorni e non oltre 45 giorni.

7) Il Presidente della Provincia, trascorso il termine dei 45 giorni, interviene in via sostitutiva con atto di diffida. In caso di cessazione anticipata subentra nelle funzioni il Sindaco del Comune risultante dalla sequenza di rotazione in precedenza determinata.

8) Il Presidente:

- a) rappresenta la Assemblea;
- b) predispone l'ordine del giorno, convoca e presiede la assemblea assicurando il buon andamento dei lavori;
- c) assicura l'attuazione delle deliberazioni della Assemblea.
- d) al Presidente spetta una indennità mensile di funzione nel rispetto dell'art.21 comma 2 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 5 CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO

1) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, o su richiesta di almeno 1/5 dei componenti. In questo caso la seduta deve tenersi entro 20 giorni dalla richiesta. In mancanza e trascorso inutilmente il termine dei 20 giorni assegnati provvede alla convocazione il Presidente della Provincia, con apposito atto di diffida,

- 2) L'Assemblea si riunisce presso la sede del Comune il cui Sindaco è Presidente di turno.
- 3) La convocazione, in forma scritta, deve essere comunicata almeno 3 giorni prima della seduta; in caso di urgenza, il termine è ridotto a ventiquattro ore. Entro tali termini copia della convocazione deve essere inoltre comunicata, a cura della segreteria dell'Assemblea, al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, ai Capigruppo Consiliari e al Segretario Generale della Provincia.
- 4) Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, gli Amministratori e i Dirigenti della Provincia o, loro delegati, a seguito di specifica e motivata richiesta del Presidente dell'Assemblea.
- 5) Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di metà dei suoi componenti più uno. Le relative decisioni sono valide se riportano il voto favorevole della maggioranza dei votanti; gli astenuti sono computati ai fini della validità della seduta.
- 6) Delle riunioni è redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal dipendente che svolge funzioni di segretario verbalizzante. Copia del verbale è inviata al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale, ai Capigruppo Consiliari e al Segretario Generale.
- 7) Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla Legge.

Art. 6 FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea esercita funzioni consultive, propositive e di coordinamento, in particolare:

- a) contribuisce alla formazione degli atti di programmazione della Provincia attraverso periodiche conferenze programmatiche di settore;
- b) formula proposte per la soluzione dei problemi concernenti il Circondario;
- c) rivolge interrogazioni al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio Provinciale;
- d) esprime il proprio parere, ove richiesto e nel termine indicato, sui seguenti atti:
 - Piano Urbanistico Provinciale;
 -
 -
- e) esprime parere di propria iniziativa o su richiesta degli organi politici della Provincia in relazione agli atti di interesse del Circondario.

Art. 7 MODALITA' E TERMINI

- 1) Le proposte di cui all'art.6 lett. b), debbono essere trasmesse al Presidente della Provincia che le rimette al settore competente per l'istruttoria.

2) Il Presidente dell'Assemblea partecipa, alle riunioni della Giunta, del Consiglio, delle Commissioni consiliari competenti, appositamente convocato per la trattazione delle proposte di cui al citato art.6, lett. b).

3) Le risposte alle interrogazioni debbono essere date, in forma scritta, entro 30 giorni.

4) Decorso inutilmente il termine indicato per il parere richiesto di cui alla lett. d) del precedente art.6, il competente organo può adottare il provvedimento anche in mancanza di detto parere.

Art. 8 UFFICI CIRCONDARIALI

1) Con apposite determinazioni nell'ambito della disciplina complessiva dell'organizzazione degli uffici dell'amministrazione provinciale e delle competenze di spettanza degli uffici dirigenziali, si provvederà all'ordinamento degli uffici decentrati multifunzionali di circondario in modo che siano comunque assicurate:

a) la semplificazione e la funzionalità nella distribuzione dei compiti, anche in relazione alle esigenze dell'utenza e tenendo conto dell'insieme delle strutture dell'amministrazione pubblica presenti sul territorio, con particolare riferimento alle amministrazioni comunali;

b) l'individuazione delle responsabilità, in specie in ordine ai singoli procedimenti;

2) gli Uffici saranno istituiti con delibera del Consiglio Provinciale;

3) In sede di predisposizione per approvazione del Bilancio annuale di previsione nella parte spesa, al Titolo I, vengano garantite le necessarie risorse per il funzionamento gestionale del Circondario.

Art. 9 TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

Gli organi e gli uffici dell'amministrazione del circondario, ad ulteriore specificazione e concretizzazione dei principi e delle norme al riguardo emanate dalla Provincia, dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurare la trasparenza degli assetti organizzativi, delle procedure, dell'attività, dei risultati dell'amministrazione circondariale medesima, nonché adeguate iniziative per promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati, tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'amministrazione. La Provincia, inoltre, sosterrà con idonea iniziativa ogni possibile decentramento di uffici presso il Circondario.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 11 NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme della Statuto e del Regolamento Provinciale.